



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI ANNO 2019 - APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data 16/03/2019 prot. n° 4076.

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa Ilaria Parrella.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA ILARIA	Presente
2	DEL GRANDE MANUELA	Presente
3	LUCCHESI MAURIZIO	Presente
4	MACCANTI ELISABETTA	Presente
5	MICHI ROBERTO	Presente
6	VANNI LUCA	Presente
7	LEONORI MICHELE	Presente
8	BERNARDESCHI NICLA	Presente
9	BONTA' JOHANN	Presente
10	MELANI SILVANO	Presente
11	TANTUSSI BRUNELLA	Presente
12	NOVI VALENTINA	Assente
13	COPPOLA SERGIO	Presente
14	DIOMELLI MANOLA	Presente
15	PETRI FRANCESCO	Presente
16	DINI GIANPAOLO	Presente
17	PUCCINI EMANUELE	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Leonori, Tantussi e Petri.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco, il cui intervento è riportato nei verbali delle registrazioni del Consiglio Comunale, agli atti dell'Ufficio Segreteria;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2016, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TASI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/02/2018 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2018.

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Visto il comma 675 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. E che per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2017.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. Nel caso in cui il fabbricato sia l'abitazione principale per l'occupante, si applica l'esclusione come previsto dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015 n. 208 . La predetta esclusione non si applica alle abitazioni classificate nelle categoria catastale A1, A8 e A9.

Considerato, inoltre, che, sono escluse dal pagamento della TASI le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista il vigente Regolamento per la disciplina della TASI;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il Responsabile del Settore n. 2 Economico - Finanziario – ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2019 sono quelli indicati nell'allegato B) alla presente delibera;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente; il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2018, con il quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2019.

Visto l'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, dove vengono approvate per l'annualità 2019 le aliquote TASI;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con la seguente votazione espressa in formula palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 16 (Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Coppola, Diomelli, Petri, Dini, Puccini);

Favorevoli: 11 (Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi);

Contrari: 0;

Astenuti: 5 (Coppola, Diomelli, Petri, Dini, Puccini);

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni della TASI nelle misure risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2019 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
2. Di determinare i valori di riferimento per l'accesso alla detrazione agevolata per i casi di disagio economico sociale, in applicazione del regolamento comunale ISEE, secondo quanto indicato nella sezione detrazioni del predetto allegato A;
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 380.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B della presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2019 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DOPO CIO'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi, rilevata l'urgenza di provvedere con la seguente votazione espressa in formula palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Presenti: 16 (Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi, Coppola, Diomelli, Petri, Dini, Puccini);

Favorevoli: 11 (Parrella, Del Grande, Lucchesi, Maccanti, Michi, Vanni, Leonori, Bernardeschi, Bontà, Melani, Tantussi);

Contrari: 0;

Astenuti:5 (Coppola, Diomelli, Petri, Dini, Puccini);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO A)

TASI – ALIQUOTE E DETRAZIONI 2019

ALIQUOTE

1) Sono stabilite le seguenti aliquote:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	CODICE TRIBUTO
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</i>		
Abitazioni principali e relativa pertinenza di categoria catastale A1, A8 e A9	2,8	3958
<i>ALTRI IMMOBILI</i>		
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00	3961
Arce Edificabili	1,00	3961
Altri Immobili	1,00	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	1,00	3959

- 2) Per l'abitazione principale (di categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze, ai fini della individuazione della aliquota e della detrazione da applicare, la rendita catastale da considerare è quella ottenuta sommando la rendita catastale dell'abitazione principale con quelle delle pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette e che la stessa sia posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
- 3) Per abitazione principale, ai sensi del D.L. n. 201/11 art. 13, comma 2, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

DETRAZIONI

1) Sono stabilite le seguenti detrazioni per le abitazioni principali (di categoria catastale A1, A8 e A9) e pertinenze in relazione alla rendita catastale dell'abitazione sommata alle relative pertinenze.

RENDITA (rendita abitazione sommata alle relative pertinenze)	DETRAZIONE
Fino a 500,00 euro	€ 130,00
Da 500,01 euro a 600,00 euro	€ 90,00
Da 600,01 euro a 650,00 euro	€ 70,00
Da 650,01 euro a 700,00 euro	€ 50,00
Da 700,01 euro a 750,00 euro	€ 30,00
Oltre 750,01	€ 0,00

È prevista una maggiore detrazione pari ad euro 50,00 da sommare alle detrazioni sopra indicate nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini TASI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze.

Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il 30 novembre dello stesso anno.

SERVIZI INDIVISIBILI – INDICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI

Di seguito sono indicati i servizi indivisibili, con i relativi costi rilevanti ai fini TASI ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013:

Servizio	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Missione 01 - Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	77.460,00	4.700,00	29.240,00	0,00		111.400,00
Missione 09 - Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			64.400,00			64.400,00
Missione 10 - Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	174.930,00	9.300,00	138.300,00	12.200,00	126.000,00	460.730,00
Missione 12 - programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (trasferimento Società della Salute)			0,00	605.520,00		605.520,00
Totale	252.390,00		231.940,00	617.720,00		1.102.050,00

**PARERE SU DELIBERE COLLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

Il sottoscritto Gabriele Baccetti, Dottore Commercialista con studio in Grosseto, Viale Sonnino 11, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, richiesto del parere in relazione alle seguenti Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale aventi ad oggetto:

"Programma biennale 2019-2020 dei contratti di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 50/2016 - Approvazione",

"Imposta Municipale Propria (Imu) - Conferma Aliquote e Detrazioni Anno 2019.",

"Approvazione Aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) Anno 2019.",

"Addizionale Comunale all'Irpef. Aliquote e Soglia di Esenzione per l'Anno 2019.",

"Modifica del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.",

"Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifica.";

tenuto conto che le suddette proposte di deliberazione spiegano effetti che sono recepiti nella Proposta di bilancio di previsione 2019-2021, alla quale sono direttamente e necessariamente collegate;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 239. Funzioni dell'organo di revisione, comma 1, lettera b), che prevede il parere dell'organo di revisione sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e sulla proposta di bilancio di previsione;

visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

visti i propri pareri espressi sulla Proposta di bilancio di previsione 2019-2021 (Verbale n. 29 del 04/03/2019) e sul Documento Unico di programmazione (DUP) 2019-2021 (Verbale n. 28 del 04/03/2019);

verificata la completezza dei documenti prodotti, la loro correttezza formale e la loro coerenza con la Proposta di bilancio di previsione 2019-2021;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulle proposte di deliberazione in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle sei proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sopra citate.

Grosseto, 13 marzo 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Gabriele Baccetti



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

**APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2019.**

Santa Maria a Monte, _____

Il Responsabile del Settore 2
"Economico-Finanziario e Risorse Umane"
Simonetta Banti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 08/04/2019 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 23/4/2019

Santa Maria a Monte, 08/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
F.to Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale - Gare e Contratti.